



Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE CANI Codice Opera 170135

Il Rup:

Agr. For Carlo Maria Marini

Collaboratori Amministrativi del Rup:

Ufficio Amministrativo Direzione Ambiente

Progettisti:

Arch. Isabella Casalini

Ing. Miriam Ferrara

Collaboratori:

Istr. Tecn. Silvia Baldi



RELAZIONE TECNICA

RT



RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per **realizzazione e riqualificazione di aree cani** nel territorio comunale.

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati, con interventi di manutenzione straordinaria, a:

- Riqualificare aree cani esistenti (sostituzione recinzioni, arredi vetusti, cancelli, ecc.);
- Ampliare e riqualificazione aree cani esistenti;
- Realizzare nuove aree cani in aree verdi esistenti;

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree cani esistenti e quelle di nuova progettazione da realizzare all'interno delle aree verdi del Comune di Firenze e consistono nell'installazione di panchine, tavoli pic nic, gazebi, fontanelli e relative pavimentazioni, rimozione di arredi e recinzioni vetuste, nuove recinzioni, nuovi cancelli pedonali e carrabili, opere edili accessorie, messa a dimora di essenze arboree con relativo impianto di irrigazione.

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e di arredo urbano e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per l'individuazione delle aree oggetto dell'appalto si rimanda all'elenco a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro, considerando che le 11 aree individuate possono essere variate e/o implementate in base a sopraggiunte esigenze.

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima **dodici mesi**, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle procedure di scelta di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura

per il periodo massimo di 4 mesi, agli stessi patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per la realizzazione e riqualificazione di aree cani nel territorio comunale, ammonta a **€. 115.273,48 oltre IVA di legge**. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i contratti attuativi dell'accordo Quadro.

Il quadro economico complessivo risulta il seguente:

INTERVENTI			
1	Importo dei lavori	Euro	108.000,00
A	TOTALE soggetto a ribasso d'asta	Euro	108.000,00
B	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Euro	7.273,48
C	Importo totale della prestazione (A+B)	Euro	115.273,48

SOMME A DISPOSIZIONE			
D	IVA 22% (SU C)	Euro	25.360,17
E	Incentivo 1,9%	Euro	2.190,20
F	Incarico professionale per CSE	Euro	6.416,39
G	Imprevisti	Euro	609,76
H	Assicurazione progettisti	Euro	150,00

I	Totale complessivo del progetto (C+D+E+F+G+H)	Euro	150.000,00
----------	--	-------------	-------------------

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel **40 %** la stima dell'incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).

Il prezzario di riferimento è l'“**Elenco Prezzi Unitari**” – **Elaborato della documentazione a base di gara** e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al Prezzario della Regione Toscana 2019; ove non desumibili neppure dal citato prezzario, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato calcolato pari a Euro **7.273,48** per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.90 c.3 del D.Lgs. 81/2008, non è necessario procedere alla designazione coordinatore per la progettazione in quanto:

- l'appalto si articolerà in cantieri distinti, cioè separati fisicamente l'uno dall'altro in quanto localizzati in punti diversi della città. Si ricorda che ai sensi dell'art.89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- nello stesso cantiere si prevede, in questa fase, la presenza di una sola impresa esecutrice.

Ai sensi dell'art.90 c.5 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree d'intervento, l'aggiudicatario dovrà:

- osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni che andrà a svolgere;
- osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;
- adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza.
- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest'ultimo previsto per il presente accordo quadro;
- curare, nell'eventualità del subappalto, il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia si dichiara la congruità dei prezzi applicati e si esprime parere favorevole all'approvazione del presente progetto di Accordo Quadro.

Si dichiara che le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà comunale o comunque affidate in gestione al Comune di Firenze.